

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4254 del 21/08/2018
Oggetto	BO01A2475 - Bio-On S.p.A. - Rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica a uso industriale da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa in comune di Castel San Pietro Terme (BO), Localita' Gaiana con autorizzazione alla perforazione in sostituzione del pozzo esistente e lesionato.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4434 del 21/08/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A.);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- deliberazione 17 dicembre 2015, n. 8 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano - c.d. "*Direttiva Derivazioni*");
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito l'esercizio delle funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

- la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”, ai sensi dell’art. 18, l.r. 43/2001);

DATO ATTO che con domanda PGB0/2018/7828 del 03/04/2018, Bio-On S.p.A., c.f. 02740251208, con sede legale a San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri 7/B, ha chiesto:

1. il subentro alla domanda di rinnovo presentata in data 05/10/2015 da Granarolo S.p.A.e assunta al protocollo PG/2015/726696;
2. l’autorizzazione alla perforazione dell’opera di presa descritta di seguito, in sostituzione del pozzo esistente e lesionato:
 - pozzo avente profondità di m. 352-372 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Castel San Pietro Terme, Località Gaiana, su terreno di proprietà di Granarolo S.p.A. a ciò consenziente, censito al fg. n. 10, mapp. n. 69; coordinate UTM-RER: X: 704.956 Y: 925.782;
3. il contestuale rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica e cambio titolarità mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l’uso di seguito indicati:
 - portata massima di acqua derivabile pari a l/s 18,7; portata media pari a 3,267 l/s;
 - volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 130.000;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;

RITENUTO:

- di prescrivere la rimozione dell’opera di presa esistente e lesionata e il ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 35, R.R. 41/2001;

DATO ATTO che:

- la destinazione d’uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il canone per l’anno 2018 è quantificato nella misura di euro 2088,24;

CONSIDERATO che:

- che nella relazione tecnica assunta al protocollo n. PGDG/2018/6174 è stato calcolato un fabbisogno 98.040,00 mc/anno a fronte di un emungimento chiesto in concessione pari a 130.000,00 mc/anno e un quantitativo teorico di 43.872 mc di riutilizzo della risorsa;
- con nota assunta al protocollo n. PGDG/2018/9331 del 25/06/2018 C.G.A. Studio, delegato da Bio-On S.p.A. per i rapporti con la presente Amministrazione, informa che gli impianti in fase di realizzazione nel sito di produzione sono innovativi e all'avanguardia e che il calcolo dei fabbisogni idrici per il processo di produzione altamente idroesigente del polimero della famiglia dei poli-idrossialcanoati sono stati eseguiti su basi teoriche senza alcun precedente storico sia per quanto riguarda l'efficienza dell'impianto che per l'efficienza del riutilizzo;
- che nella sopra citata nota (PGDG/2018/9331 del 25/06/2018) viene richiesto di mantenere il volume richiesto di 130.000,00 mc/anno per un periodo di almeno cinque anni per poter testare la validità del modello teorico di valutazione dei fabbisogni idrici;

RITENUTO:

- di confermare il quantitativo richiesto in rinnovo, che potrà essere eventualmente ridotto a seguito dei monitoraggi sui dati di consumo;

CONSIDERATO inoltre che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- in base alla valutazione ex ante condotta col "metodo ERA" di cui alla "Direttiva Derivazioni", il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e, pertanto, non ricade nei casi di "Esclusione" definiti dalla medesima direttiva;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;:

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti che evidenzia la criticità dei prelievi:

- Provincia di Bologna (PG/2012/468339 del 09/07/2012), secondo cui “poiché si tratta di rinnovo di concessione preferenziale, si esprime parere positivo, con le seguenti prescrizioni:
 - il quantitativo d’acqua derivata dal pozzo non potrà essere superiore a quello precedentemente assentito;
 - si chiede di prescrivere l’installazione di sistemi di misura della portata di tipo diretto o indiretto e relativa comunicazione almeno annuale dei consumi espressi in volumi per anno solare; in tale dichiarazione il richiedente dovrà inoltre dimostrare che le quantità prelevate siano congrue con le reali necessità.”
- Autorità del Bacino Reno (PG/2012/155429 del 25/06/2012), che dichiara che “la richiesta inoltrata non risulta compatibile con l’attuale stato del bilancio idrogeologico. Trattandosi di richiesta di concessione preferenziale prevista dal citato art. 96 comma 4 punto 7 del D.Lgs. n. 152/06, al fine di perseguire il ripristino dello stato di equilibrio del bilancio idrico e di verificare gli effetti dei prelievi sul bilancio idrogeologico si prescrive quanto segue:
 - il prelievo annuo e la portata massima del pozzo dovrà rispettare quanto dichiarato;
 - l’obbligo del concessionario alla installazione e manutenzione di un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi prelevati;
 - misurazione annuale del livello statico della falda da effettuarsi possibilmente dopo un periodo di stasi del prelievo;
 - verificare l’adozione di tutte le possibili soluzioni tecnologiche di risparmio riuso e riciclo della risorsa idrica finalizzate alla riduzione dei consumi;

- la verifica del tempo di residenza medio delle acque sotterranee ed in falda e l'esistenza dei processi di ricarica delle falde utilizzate sulla base di specifiche analisi isotopiche dei seguenti parametri: trizio, ossigeno18 (18/16O) e deuterio (2/1H)".

ACCERTATO che la richiedente:

- ha versato, in data 26/03/2018, la somma pari a euro 90,00 per le spese di istruttoria, introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- ha versato, in data 19 marzo 2018, la somma pari a euro 2.088,24, relativa al canone dovuto per l'anno 2018 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti, introitati sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
- ha versato in data 25/07/2018, la somma pari a euro 2088,24, a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, somma introitata sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2027, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Bio-On S.p.A., c.f. 02740251208, con sede legale a San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri 7/B:
 - l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa così descritta:
 - pozzo avente profondità di m. 352-372 dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Località Gaiana, su terreno di proprietà della ditta Granarolo S.p.A., censito al fg. n. 10, mapp. n. 69; coordinate UTM RER X: 704.856; Y: 925.782;

- la concessione a derivare acqua pubblica mediante la suddetta opera di presa, nei limiti e per l'uso di seguito indicati:
 - portata massima di esercizio pari a 18,7 l/s, portata media pari a 3,267 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 130.000,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2027**;
 3. di dare atto che il canone di concessione per l'anno 2018, pari ad euro 2088,24, è stato pagato;
 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato e parte integrante al presente atto sottoscritto dal concessionario in data 20/08/2018 (prot. PGDG/2018/11730 del 20/08/2018);
 5. di stabilire che entro **60 giorni** dalla realizzazione del nuovo pozzo la richiedente ditta provveda alla rimozione dell'opera di presa esistente del vecchio pozzo e al ripristino dei luoghi sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare allegato alla presente determinazione;
 6. di stabilire che la richiedente comunichi a questa Agenzia la data di inizio dei lavori di tombamento del vecchio pozzo almeno **20 giorni** prima, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
 7. di stabilire che entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori, la richiedente trasmetta a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
 8. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo

l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015;

- i canoni annuali successivi all'anno 2018 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;
- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;

9. di dare inoltre atto che:

- l'importo versato a titolo di deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
- l'importo versato per il canone 2018 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;

10. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

11. di provvedere a notificare il presente provvedimento alla richiedente attraverso posta elettronica certificata;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
13. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
15. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa geol. Rossella Francia;
16. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile

Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Bio-On S.p.A., c.f. 02740251208, con sede legale a San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri 7/B, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di concessione PGBO/2018/7828 del 03/04/2018, cod. Sisteb BO01A2475)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo monofalda da perforare in sostituzione del pozzo esistente lesionato avente una profondità di m 352-372 (non oltre i 380 m) con tubazione di rivestimento in PVC PN 12.5 del diametro interno di mm 285 da 0 a 200 m di profondità e tubazione in acciaio inox dal diametro interno di mm 161,50 da m. 200 a m. 354 di profondità, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 7,5, dotato di un filtro Johnson tra 354 e 370 m di profondità del diametro interno di mm 156.
2. L'opera di presa è sita Comune di Castel San Pietro Terme, Località Gaiana, su terreno di proprietà di Granarolo S.p.A. a ciò consenziente, censito al fg. n. 10, mapp. n. 69; coordinate UTM-RER: X: 704.956 Y: 925.782.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata media di esercizio pari a 3,267 l/s e portata massima 18,7 l/s, nel limite di volume complessivo annuo pari a 130.000,00 mc. Qualora il sistema di riciclo e riuso della risorsa idrica consenta una diminuzione del volume prelevato, il concessionario richiederà la variante non sostanziale in diminuzione del volume.

La riduzione potrà essere determinata in revisione dell'atto anche dall'Amministrazione, qualora i monitoraggi sul consumo ne indichino l'opportunità.

3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 8000 ore all'anno (22 h/giorno) per un totale di circa 365 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura alluvionale - confinato inferiore, codice corpo idrico 2700ER-DQ2-PACI.

ARTICOLO 3

MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

1. Il pozzo da realizzare sarà un pozzo monofalda di profondità massima di m. 380 dal piano di campagna, in recepimento del punto 8d del Disciplinare Tecnico parte integrante della Determinazione n. 14948 del 15/11/2013 che prescrive di “progettare successivi interventi di manutenzione e/o sostituzione del pozzo con l'obiettivo di realizzare un pozzo monofalda di minore profondità”.

Il pozzo sarà schematizzato come segue:

- Stadio 1: profondità da 0 a 200 m con tubazione in PVC PN 12.5 dello spessore di 15 mm, diametro esterno pari a 315 mm e diametro interno pari a 285 mm;
- Stadio 2: profondità da 200 a 354 m con tubazione in acciaio inox dello spessore di 3,40 mm, diametro esterno pari a 168,30 mm e diametro interno 161,50 mm;
- filtro Johnson posizionato ad una profondità da 354 m e 370 m con tubazione dello spessore di 6,15 mm, diametro esterno 168,30 mm e diametro interno 156,00 mm;
- utilizzo di un dreno artificiale in corrispondenza del tratto filtrato, costituito da ghiaie/sabbie silicee classate con granulometria da definire in base alle curve granulometriche risultanti dalla perforazione esplorativa;
- messa in opera di fondella cieco in acciaio di lunghezza pari a 5 m sotto al filtro;

- diametro del tubo di mandata pari a 100 mm.
2. Per consentire le verifiche e i controlli necessari, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione
 - la data di inizio dei lavori di perforazione;
 - la data di ultimazione dei lavori di perforazione.
 3. Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve inoltre trasmettere all'Amministrazione concedente:
 - la scheda tecnica fornita unitamente al presente atto, debitamente compilata, in cui dichiarare l'esito della ricerca;
 - una planimetria CTR, in scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dirgen@cert.arpa.emr.it.

4. Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.
5. L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare, è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

L'eventuale rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali comporta l'immediata sospensione dei lavori di perforazione e l'immediata comunicazione del rinvenimento al *Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna* affinché lo stesso adotti i

provvedimenti eventualmente necessari e a cui l'impresa incaricata della perforazione sarà tenuta ad attenersi.

6. La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.
7. Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere. Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
8. Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito.

L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

9. I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

10. In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

11. L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.
12. In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

ARTICOLO 4

TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO

1. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima l'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:
 - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
 - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
 - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.).

3. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.
4. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata, installato ai sensi dell'art. 95, d.lgs. n. 152/2006. I risultati delle misurazioni rilevate devono essere trasmesse, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai

motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Stazione di monitoraggio** – Il concessionario dovrà installare una stazione di monitoraggio in continuo del livello piezometrico all'interno del pozzo, entro tre mesi dalla data di notifica del

presente provvedimento;

2. **Revoca o modifica della quantità di prelievo** – Le quantità di prelievo stabilite in concessione potranno essere modificate o revocate in base allo stato piezometrico della falda, ai dati di monitoraggio del pozzo e da quelli di monitoraggio regionale allo scopo di tutelare la risorsa e contenere il fenomeno di subsidenza.

ARTICOLO 7

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2027**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 8

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, l.r. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001.

ARTICOLO 10

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 12

SANZIONI

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

Il/La sottoscritto Riccardo Casoni, c.f. CSNR67B25D548C, in qualità di Procuratore Speciale di Bio-On S.p.A., c.f. 02740251208, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Il Procuratore Speciale

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.